

agenzia mensile di informazione sulle iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennaro, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

LUGLIO 1990
Anno VII n.70

UN NUMERO STRAORDINARIO PER UNA SITUAZIONE STRAORDINARIA

Questo numero di "Università Democratica" è straordinario per la sua "tiratura". Infatti è stato inviato anche a coloro che in questi anni hanno dato un contributo per ricevere l'Agenzia ma lo hanno fatto oltre un anno fa.

Una spesa straordinaria, quindi, che abbiamo voluto sostenere (sperando anche che molti inviino lo specifico contributo per ricevere i prossimi numeri di "Università Democratica" - v. a p. 5) perchè straordinaria è la situazione per l'università italiana.

Si sono approvate (istituzione del ministero università-ricerca) e si stanno approvando (autonomia, ordinamenti didattici, dottorato di ricerca, diritto allo studio, programmazione) leggi che stanno trasformando in senso antidemocratico l'università.

Fingendosi di volere adeguare l'università a quelle dei paesi "più avanzati", in realtà si sta operando solo a vantaggio dei potentati accademici nazionali e di ateneo (gruppi ristretti di potenti ordinari) che ancor più disporranno a loro arbitrio delle risorse pubbliche dell'università e le metteranno ancor più a disposizione degli interessi privati.

Un volontà di mantenere e accrescere i privilegi di già potenti baroni che ispira, senza ritegno, tutta l'attività legislativa riguardante l'università.

A nulla sembrano siano serviti i movimenti degli studenti e dei ricercatori che, con il sostegno di non pochi professori, hanno tentato di bloccare la controriforma di Ruberti e di affermare una riforma democratica dell'università.

I tempi stringono. E' indispensabile che ad ottobre parta un forte e unitario movimento di tutte le componenti universitarie.

A questo scopo può risultare estremamente utile la proposta dell'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo di una Assemblea nazionale di tutte le componenti e, a tal fine, l'iniziativa di incontrarsi a Roma il 19 ottobre in un Coordinamento nazionale di tutte le componenti.

Coloro che ricevono questa Agenzia sono pregati di diffonderne il contenuto e, in particolare, l'Appello dell'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo riportato a p. 2.

IN QUESTO NUMERO =====

- = Appello per un movimento nazionale e unitario di tutte le componenti universitarie 2
- = Documento dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari del 12 luglio 1990 3
- = Il testo dell'art. 8 della legge sull'"autonomia" universitaria 5
- = Il "nuovo" consiglio di amministrazione 6
- = Alcuni senatori contro la sede legislativa per la "riforma degli ordinamenti didattici"? 7
- = Lunedì 1 ottobre 1990 a Roma Segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori 7
- = Lo "scandalo" dei concorsi universitari 8
- = Ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti: giù le mani dal rettore! 8
- = Nuova scadenza per i concorsi ad associato 8

**VENERDI 19 OTTOBRE 1990 A ROMA
COORDINAMENTO NAZIONALE
DI TUTTE LE COMPONENTI
UNIVERSITARIE
PER LA CONVOCAZIONE DI UNA
ASSEMBLEA NAZIONALE
DI TUTTE LE COMPONENTI
UNIVERSITARIE**

AI PROFESSORI, AI RICERCATORI, AGLI ASSISTENTI, AI DOTTORANDI DI RICERCA,
AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, AGLI STUDENTI

DI TUTTI GLI ATENEI

APPELLO

A TUTTE LE COMPONENTI DI TUTTI GLI ATENEI
PER UNA COMUNE E TEMPESTIVA MOBILITAZIONE
PER LA RIFONDAZIONE DEMOCRATICA DELL'UNIVERSITA'

VENERDI 19 OTTOBRE 1990 A ROMA
COORDINAMENTO NAZIONALE
PER LA CONVOCAZIONE DI UNA ASSEMBLEA NAZIONALE
DI TUTTE LE COMPONENTI UNIVERSITARIE

Il movimento di lotta che si è espresso nei mesi scorsi nell'università italiana ha visto in molti atenei impegnati insieme studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Una mobilitazione senza precedenti per bloccare la controriforma dell'università e per ottenere, invece, la sua rifondazione democratica e una reale autonomia della ricerca e della didattica dagli interessi esterni.

Tale rifondazione democratica deve attuarsi attraverso una legge nazionale e cioè in maniera omogenea in tutti gli atenei. Si tratta insomma di assicurare in tutti gli atenei la costituzione di organismi realmente democratici che garantiscano l'autonomia dal potere accademico-politico centrale e dagli interessi esterni all'università.

Per questo occorre anche un organismo nazionale di autogoverno dell'università (il CUN), dotato di poteri reali, che sia espressione di tutto il mondo universitario.

Per superare il carattere corporativo degli attuali organismi nazionali e di ateneo e per garantire la partecipazione agli stessi di tutte le componenti, è necessaria la presenza paritetica (con elezione diretta) di tutte le categorie (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti) nel CUN, nei senati accademici e nei consigli di amministrazione. Nelle strutture didattiche è necessaria la presenza di tutti i ricercatori e di una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di diritto; nei consigli di dipartimento, la presenza di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad almeno un quarto dei membri di diritto. L'elettorato passivo deve essere esteso alle altre figure docenti (associati e ricercatori). All'elezione del rettore devono partecipare tutti i professori e i ricercatori e i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo in tutti gli organismi dell'ateneo e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo appartenente alle strutture centralizzate dell'ateneo.

Tutto questo non ha alcun riscontro positivo con quanto è già stato votato in Parlamento. Infatti:

- la Camera ha approvato, nell'ambito degli "ordinamenti didattici", una "riforma" del CUN che ne fa un organismo privo di poteri e di autonomia reali e in cui è assicurata la netta prevalenza degli ordinari (attraverso la presenza di 10 rettori) ed è lasciata indeterminata la partecipazione di associati e ricercatori;

- la commissione istruzione del Senato ha approvato la conferma degli attuali meccanismi per l'elezione del rettore, con in più solo la partecipazione di una esigua rappresentanza degli studenti, e la "riforma" del senato accademico composto da ordinari (i presidi più i direttori di dipartimento o istituto pari alla metà dei primi) e da una rappresentanza di studenti (pari a un terzo dei presidi) "eletta" dal senato degli stessi studenti.

Ancora una volta in Parlamento sta prevalendo la difesa degli interessi propri dei potenti gruppi accademici che hanno sempre gestito e controllato le risorse nazionali per l'università (posti, finanziamenti, ecc.).

Urgente è quindi la formazione di un movimento universitario nazionale che veda unite tutte le categorie per combattere la controriforma dell'università e per realizzare una riforma democratica dell'università.

A tal fine è convocato per

VENERDI 19 OTTOBRE 1990 A ROMA (città universitaria)
un COORDINAMENTO NAZIONALE DI TUTTE LE COMPONENTI UNIVERSITARIE
per elaborare una proposta di piattaforma unitaria e convocare una
Assemblea nazionale di tutte le componenti universitarie

Per ulteriori informazioni e per comunicare adesioni telefonare a (091):

Leopoldo Ceraulo (associato): dip. 6169362; ab. 454080; fax 6161475 - Angelo Ficarra (tecnico laureato): dip. 6568111; ab. 597110; fax 6568407 - Epifania Giambalvo (ordinario) ab. 586264 oppure 6258423 - Maurizio Toscano (studente): ab. 6258302 - Michele Zarcone (ricercatore): dip. 6474197; ab. 6165694; fax 6162461.

documento approvato il 26 giugno 1990
dall'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo

DOCUMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DEL 12 LUGLIO 1990.

Legge sull'autonomia universitaria in votazione al Senato.

La Commissione istruttoria del Senato ha già approvato i primi 8 articoli della legge sull'"autonomia" con cui si dà piena autonomia agli atenei di collegarsi, senza limiti e controlli, con gli interessi privati per le attività didattiche e scientifiche, si assicura agli ordinari la gestione degli atenei e si consolidano i consigli di facoltà a discapito dei consigli di corso di laurea.

In particolare, con i primi 7 articoli:

- è stato introdotto il senato degli studenti, organismo-ghetto rifiutato dal movimento degli studenti (art. 3, comma 1, punto e);
- è stato stabilito in un ridicolo 15% la percentuale dei proventi "esterni" da destinare alla ricerca di base (art. 7, comma 3 bis);
- è stata riproposta la provocatoria distinzione tra professori e ricercatori in termini di "docenti e ricercatori" che sembrava superata alla Camera negli "ordinamenti didattici" (art. 7, comma 2 bis).

Con l'art. 8 (sugli organismi di ateneo):

- si rafforzano i consigli di facoltà con la riduzione-scomparsa del ruolo dei consigli di corso di laurea la cui istituzione diventa facoltativa (commi 1 e 7);
- si continua a riservare ai soli ordinari l'elettorato passivo per rettore e si continua ad escludere nei fatti i ricercatori e totalmente il personale-tecnico amministrativo dalla sua elezione (comma 3);
- il senato accademico è composto da ordinari (comma 4 bis) e da una rappresentanza di studenti "eletti" dal senato degli studenti (comma 4 ter);
- nel consiglio di amministrazione è prevista una rappresentanza ridotta di ricercatori e personale tecnico-amministrativo (comma 5);
- il preside può essere solo un ordinario e dalla sua elezione sono esclusi i ricercatori (comma 7) mentre è prevista una irrilevante partecipazione degli studenti (comma 7 bis);
- dai consigli di facoltà sono di fatto esclusi gli studenti e i ricercatori (commi 7 e 7 bis);
- il direttore del dipartimento può essere solo un ordinario e non è assicurata una presenza consistente del personale tecnico-amministrativo (comma 8);
- è prevista una marginale presenza degli studenti nei consigli di corso di laurea (comma 10).

L'Assemblea nazionale dei ricercatori ribadisce la necessità di una rifondazione democratica degli organismi che preveda nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione la presenza paritetica, con elezione diretta, di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti), la presenza di tutti i ricercatori nei consigli di corso di laurea e in quelli di facoltà (nel caso non dovesse esserne prevista -come richiesto- la scomparsa) e la presenza in questi organismi di una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di diritto. Nei consigli di dipartimento deve essere prevista la presenza di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad almeno un quarto dei membri di diritto. Tutti gli elettorati passivi vanno estesi ai ricercatori e agli associati. All'elezione del rettore devono partecipare anche tutti i ricercatori e gli studenti e il personale tecnico-amministrativo nella misura, rispettivamente, di almeno un terzo e di almeno un quarto della somma dei professori e dei ricercatori.

Legge sugli ordinamenti didattici.

Si è già svolta la discussione generale, in sede legislativa, nella commissione istruttoria del Senato della legge sugli ordinamenti didattici già approvata alla Camera.

L'Assemblea chiede:

1. che la discussione avvenga in sede referente per non espropriare l'Aula come accaduto alla Camera e invita i senatori a raccogliere le firme necessarie (il 10% dei membri del Senato) per togliere la sede legislativa;
2. che venga previsto un diploma "in serie", cioè con il completo riconoscimento delle materie sostenute nel caso di proseguimento nel corrispondente corso di laurea;
3. abolire l'art. 7 bis che consente un rapporto incontrollato con gli interessi privati per tutti i gradi della formazione;
4. una riforma del CUN che ne faccia l'organo di autogoverno dell'università, con la presenza, paritetica e con elezione diretta, di tutte le componenti e l'esclusione di altri membri (rappresentanti della conferenza dei rettori e "indicati" dal Cnel);
5. il pieno ed esplicito riconoscimento del ruolo docente ai ricercatori, senza il quale ulteriori mansioni si configurano solo come aggravio del carico didattico;
6. l'abolizione della titolarità anche per i professori in servizio per consentire una reale riforma della didattica.

Legge sul dottorato di ricerca.

Sta cominciando nella commissione cultura della Camera, in sede legislativa, la votazione degli articoli della legge sul dottorato di ricerca.

L'Assemblea chiede:

1. la valorizzazione del titolo di studio in tutti i concorsi pubblici;
2. l'attribuzione di 30 punti per il titolo di dottore di ricerca nei concorsi per ricercatore;
3. la possibilità di anticipare, dopo un anno, il giudizio di conferma per i ricercatori con titolo di dottore di ricerca;
4. una retribuzione unica per i dottorandi in tutti gli atenei;
5. la possibilità anche per i ricercatori di far parte del collegio dei docenti e delle commissioni per gli esami di ammissione e finale per il dottorato.

Lo scandalo dei concorsi e l'organizzazione della docenza.

La recente polemica sui concorsi, ospitata dai maggiori giornali, da un lato mostra all'opinione pubblica una parte del marcio dei concorsi universitari e dall'altro lato conferma come la stampa sia "sensibile" alle questioni universitarie solo quando uno o più potenti baroni hanno interesse a fare "scoppiare" il caso che li interessa.

L'Assemblea ritiene che per eliminare il "mercato delle cattedre", contenere l'arbitrio delle commissioni, ridurre la "guerra per bande" ed evitare i fenomeni di "intrupamento" occorra farla finita con l'attuale organizzazione gerarchica della docenza e con i concorsi-farsa-lotteria.

La docenza deve essere strutturata in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con uguali mansioni e con passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività scientifica e didattica dell'interessato, senza numero predeterminato di posti. L'ingresso nel ruolo unico della docenza deve avvenire con un concorso nazionale. Le commissioni devono essere composte per il passaggio da associato ad ordinario da ordinari, per il passaggio da ricercatore ad associato da ordinari e associati in numero pari e per il concorso a ricercatore da ordinari, associati e ricercatori confermati in numero pari. I membri delle commissioni devono essere sorteggiati tra tutti gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneità a ordinario o associato e i concorsi a ricercatore. L'organico unico della docenza va aumentato ad almeno 60.000 unità.

Va inoltre esclusa qualsiasi forma di precariato. A questo proposito, l'Assemblea denuncia che con l'istituzione delle borse post-dottorato di ricerca è stata ricostituita anche formalmente una figura di reclutamento precario e subalterno.

Art. 16 della legge "168".

Dovrebbe cominciare alla Camera la discussione di proposte di legge per l'abrogazione dell'art. 16 della "168", come richiesto dal movimento degli studenti e da quello dei ricercatori. Per questo è necessario impedire che comunque si dia attuazione a quanto previsto da questo articolo. E' grave la posizione assunta dal Pci contraria all'abrogazione dell'articolo 16 perchè favorevole all'autonomia "selvaggia" degli atenei e favorevole solo ad uno slittamento dei tempi e a qualche ritocco della composizione del "senato accademico integrato". Su questa questione occorre una mobilitazione unitaria delle varie categorie che deve avere la sua massima espressione all'inizio dell'anno accademico.

Collocamento fuori ruolo dei professori.

Il 10 luglio la commissione istruzione del Senato ha approvato, in sede legislativa (il testo deve ritornare alla Camera), una legge che prevede per gli ordinari e per gli associati il pensionamento a 70 anni. Questa legge prevede, inoltre, per gli ordinari la possibilità di optare, dai 65 anni ai 70 anni, per il "fuori ruolo" e per gli associati il "fuori ruolo" obbligatorio a 65 anni.

Questo provvedimento, se approvato anche dalla Camera, farebbe giustizia di tutte le chiacchiere sulla necessità di svecchiare la docenza universitaria, introdurrebbe nuove discriminazioni tra associati e ordinari e tra ricercatori e professori e renderebbe possibile agli ordinari la "gestione" personale del proprio posto.

L'ingerenza del ministero nei comitati "40%".

Il ministero ha sollecitato i comitati "40%" a non finanziare i gruppi di ricerca nazionali coordinati da un ricercatore o da un associato. Si tratta di una grave ingerenza nell'attività dei comitati e un attacco alla libertà di ricerca. Il Cun si era già espresso contro una analoga iniziativa ministeriale il 25 novembre 1988 (v. "Università Democratica", dicembre 1988, n. 51, p. 8), ma evidentemente al ministero la concezione burocratica della ricerca e la forsennata difesa di retri privilegi categoriali continuano a prevalere sul buon senso. Sembra, comunque, che i comitati non si siano adeguati alla "direttiva" ministeriale.

Per un movimento unitario di tutte le categorie universitarie. un coordinamento nazionale il 19 ottobre 1990 a Roma.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari ritiene indispensabile, urgente e possibile costituire un forte movimento di lotta che veda unite tutte le categorie universitarie (professori, ricercatori, assistenti, dottorandi di ricerca, personale tecnico-amministrativo, studenti). Solo così si potrà bloccare il progetto di restaurazione di Ruberti e della sua lobby di potenti ordinari e attuare invece una riforma democratica dell'università.

In questa direzione, l'Assemblea nazionale giudica estremamente opportuna e utile la decisione dall'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo di convocare un coordinamento nazionale di tutte le categorie per il 19 ottobre a Roma.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari aderisce a questa iniziativa e invita i ricercatori dei vari atenei a promuovere assieme alle altre categorie riunioni per elaborare proposte da portare nella riunione di coordinamento nazionale.

Audizione al Senato sulla riforma degli ordinamenti didattici.

Il 19 luglio una delegazione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari sarà ricevuta dalla Commissione istruzione del Senato per esporre le posizioni e le richieste dell'Assemblea in merito alla legge di "riforma degli ordinamenti didattici" già approvata dalla Camera.

L'1 ottobre 1990 a Roma la Segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori.

Lunedì 1 ottobre alle ore 10 a Geologia, riunione della Segreteria dell'Assemblea nazionale per valutare gli sviluppi della situazione. E' necessario che partecipi almeno un ricercatore per sede. La riunione continuerà nel pomeriggio. Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.

Sottoscrizione.

Per affrontare le spese di coordinamento e di informazione nazionali è necessario intensificare la raccolta di fondi.

IL TESTO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE SULL'"AUTONOMIA"

Art. 8 (Autonomia organizzativa)

Riportiamo il testo dell'art. 8 della legge sull'"autonomia" approvato, in sede referente, dalla Commissione istruzione del Senato il 27 giugno 1990. Il testo dei primi 6 articoli è stato riportato nel n. 68, maggio 1990, pp. 5-6, di "Università Democratica"; il testo dell'art. 7 è stato riportato a p. 8 del n. 69, giugno 1990, di "Università Democratica".

=====

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato, almeno una volta, un contributo specifico per ricevere l'Agenzia.

*Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo.
Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111.
Fax 091 6568407.*

=====

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari secondo quanto disposto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382. Alla elezione partecipano i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'università e negli organi delle strutture didattiche. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione; emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il senato accademico, oltre a quelli indicati negli altri articoli della presente legge, svolge i seguenti compiti:

a) programmazione dello sviluppo dell'ateneo;
b) coordinamento delle attività didattiche;
c) coordinamento delle attività scientifiche;
d) distribuzione tra le facoltà e i dipartimenti del personale docente e ricercatore attribuito all'ateneo. Il senato accademico esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

4-bis. Il senato accademico è composto dai presidi delle facoltà e da direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà del numero dei presidi, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo.

4-ter. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 4 partecipa un numero di studenti pari ad un terzo del numero dei presidi e comunque non inferiore a 1. Tali rappresentanti, che devono essere iscritti all'ateneo sono designati dal senato degli studenti di cui all'articolo 10.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a trentadue membri. In esso le componenti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e degli studenti hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a sei, le componenti dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a quattro. Lo statuto di ciascuna università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a sei, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università. Lo statuto disciplina altresì le forme di partecipazione al consiglio di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo in carica del consiglio, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma 4-bis, secondo procedure stabilite nello statuto. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

6. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico di cui alla lettera a) del comma 4.

7. Le facoltà sono rette da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e

straordinari. Al consiglio sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti didattici e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri ed internazionali. Per la programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche dei diversi corsi della facoltà lo statuto prevede gli organi ad essi preposti, e le relative competenze, nonché le forme di coordinamento con le attività dei dipartimenti. I provvedimenti che, in applicazione delle disposizioni sugli ordinamenti didattici, definiscono i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, determinano altresì le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi e disciplinano il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento. Tali provvedimenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro, che acquisisce preventivamente il parere del CUN. Sullo schema di decreto esprimono il parere le competenti Commissioni parlamentari.

7-bis. I rappresentanti degli studenti, eletti nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti, partecipano alla elezione del preside nonché alle deliberazioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

8. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un consiglio e da una giunta, secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale non docente. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori ordinari e straordinari.

8-bis. Lo statuto può istituire tra le strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n.168.

9. Gli statuti garantiscono l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, il rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

10. Gli statuti garantiscono una rappresentanza degli studenti nei consigli delle altre strutture didattiche nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di facoltà.

Art. 8-bis (Disposizione particolare)

1. In relazione alla particolare origine dell'università degli studi di Trento e al suo peculiare assetto istituzionale stabilito dal titolo III della legge 14 agosto 1982, n.590, è fatto salvo il disposto dell'articolo 41, lettera b), della legge 14 agosto 1982, n.590. Per la medesima università integrano il senato accademico, nel caso previsto dall'articolo 3, comma 3, tre rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, uno dell'Istituto trentino di cultura e uno della regione Trentino-Alto Adige. Tali rappresentanti fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, oltre al limite massimo dei componenti stabilito dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 8, ferme restando - a prescindere da tale partecipazione - le altre disposizioni dello stesso comma 5 dell'articolo 8.

IL "NUOVO" CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sul comma 5 dell'art. 8 della legge sull'"autonomia" relativo al consiglio di amministrazione la Commissione Istruzione del Senato ha votato il 27 giugno. Il testo approvato è quello riportato a p. 5. La discussione era stata avviata il 21 giugno (v. "Università Democratica", giugno '90, n. 69, p. 8). Si riporta il resoconto della discussione del comma. Sono sottolineate le parti relative alla composizione del consiglio.

Per una migliore comprensione della discussione si riportano i nomi dei senatori intervenuti con accanto il gruppo parlamentare di appartenenza: Alberici-Pci; Bompiani-Dc; Callari Galli-Pci; Manieri-Psi; Manzini-Dc; Montinaro-Pci; Strik Lievers-Feder. europeo; Vesentini-Sin. Ind.

Si passa al comma 5.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra il subemendamento 8.7/1 all'emendamento 8.7 del Governo. Esso prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da un numero non superiore a 30 membri, e che le componenti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti siano rappresentate in modo paritario. Viene altresì garantita la rappresentanza delle maggiori aree disciplinari presenti nell'università. Lo statuto di ciascuna università può inoltre prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione, in misura non superiore ad un sesto, di rappresentanti di enti pubblici o di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo in carica del consiglio, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Lo statuto disciplina le procedure di scelta di questi rappresentanti, con l'intervento necessario del senato accademico nella composizione integrata di cui al comma 4-bis. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

Il relatore BOMPIANI si dichiara contrario al subemendamento 8.7/1, poiché ritiene che i contenuti da esso proposti siano esposti più chiaramente nell'emendamento del Governo. Ribadisce inoltre che nella composizione del consiglio di amministrazione occorre guardare più al diverso peso delle responsabilità attribuite alle singole componenti che ad un criterio di pariteticità, e sottolinea che la peculiare condizione dei ricercatori (che sono una componente che muove verso lo status di docente) consente di pensare anche ad una evoluzione della normativa. Non ritiene infine opportuno prevedere una rappresentanza di tutte le aree disciplinari, in quanto i rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione hanno il compito di farsi carico di tutti i problemi degli atenei e non di quelli relativi al loro ambito disciplinare.

La senatrice CALLARI GALLI concorda con la prima parte del subemendamento 8.7/1, relativamente alla previsione di una rappresentanza paritetica delle varie componenti dei consigli di amministrazione, mentre dichiara di dissentire dalla seconda parte, relativa alla partecipazione di soggetti esterni, in quanto, secondo la sua parte politica, i rappresentanti esterni inseriti nei consigli di amministrazione non dovrebbero avere rapporti di dipendenza o di consulenza con gli enti erogatori di fondi alle università. Richiama infine l'emendamento 8.1, presentato dalla sua parte politica e respinto in una precedente seduta, secondo il quale la definizione della rappresentanza legale dell'università dovrebbe spettare allo statuto, ed osserva che su tale punto non vi è stata un'approfondita discussione.

Su richiesta del senatore STRIK LIEVERS il subemendamento 8.7/1 viene posto in votazione per parti separate, entrambe non approvate.

Il ministro RUBERTI illustra l'emendamento 8.7 in una nuova formulazione. Esso prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da un numero non superiore a 32 membri e che in esso le componenti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e degli studenti abbiano un numero di rappresentanti non inferiore a 6, e le componenti dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo abbiano un numero di rappresentanti non inferiore a 4. Secondo la proposta del Governo, inoltre, lo statuto di ciascuna università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a 6, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università, e può disciplinare le forme di partecipazione al consiglio di soggetti privati che abbiano contribuito, e s'impegnino a contribuire per il periodo in carica del consiglio, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma 4-bis, secondo procedure stabilite dallo statuto. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore ed il direttore amministrativo secondo modalità definite nel regolamento.

Il relatore BOMPIANI, nel dichiarare la propria adesione alla proposta del Governo, propone di chiarire che il numero dei rappresentanti indicato spetta a ciascuna delle componenti elencate.

Il senatore VESENTINI esprime il proprio dissenso sulla proposta del Governo, sottolineando che, a suo avviso, la rappresentanza paritaria delle diverse categorie non dà quelle garanzie che sarebbero maggiormente fornite da livelli differenziati di partecipazione alle votazioni ed alle procedure decisionali in relazione alle materie. Ritiene inoltre incomprensibilmente discriminatoria la scelta di attribuire un diverso peso ai ricercatori ed al personale tecnico ed amministrativo rispetto ai professori ed agli studenti. Per quel che riguarda la partecipazione dei soggetti esterni, sottolinea la scarsa funzionalità della distinzione che viene introdotta tra soggetti pubblici e privati e ribadisce la sua opinione circa la necessità di chiarire nel testo le modalità dell'azione del consiglio di amministrazione.

Il senatore STRIK LIEVERS si dichiara contrario alla proposta del Governo, osservando che la sua proposta, relativa all'introduzione di un criterio di pariteticità delle rappresentanze, non aveva l'intento di prescindere dalla reale differenziazione tra le varie componenti, di cui egli è ben consapevole, ma di evitare di introdurre ingiustificate discriminazioni verso alcune categorie attraverso l'attribuzione di una minore rappresentanza. Concorda inoltre con quanto affermato dal senatore Vesentini circa le difficoltà di distinguere tra soggetti pubblici e privati per quanto riguarda le rappresentanze esterne.

Il senatore MONTINARO si dichiara contrario alla proposta del Governo che, a suo avviso, introduce una discriminazione nei confronti di una categoria, quale quella dei ricercatori, che è chiamata a svolgere una funzione essenziale nella vita dell'università. La formulazione proposta gli appare inoltre inopportuna anche rispetto al fine di raggiungere una soluzione unitaria sul problema. Dopo aver rilevato che sulla partecipazione di soggetti esterni le posizioni sono ormai assai distanti, fa presente che anche la Confindustria non ha mai condizionato la possibilità per le imprese di erogare fondi alle università all'ingresso delle prime nei consigli di amministrazione.

Il senatore MANZINI ritiene che la formulazione del Governo sia soddisfacente, in quanto sintetizza efficacemente il dibattito svolto fino ad ora. In particolare, ritiene giusta l'adozione di un criterio di pariteticità per le componenti tradizionali (docenti e studenti), mentre occorre tenere presente che la figura dei ricercatori è attualmente in evoluzione, anche in relazione alle novità che verranno introdotte con la riforma degli ordinamenti didattici.

Per quanto riguarda la presenza di soggetti esterni nel consiglio di amministrazione, sottolinea l'importanza delle norme che consentono all'università di stabilire un rapporto con il territorio e ritiene altresì opportuno lasciare all'autonomia degli statuti la definizione del grado, delle forme e dei modi di tale rapporto con il mondo esterno.

La senatrice MANIERI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 8.7 del Governo, nella convinzione che si garantisce in tal modo un'effettiva democrazia nella vita universitaria, superando il carattere assembleare che essa, specie negli ultimi tempi, ha assunto, con notevole danno per la funzionalità delle istituzioni; in questa prospettiva ella non comprende le posizioni di quanti da un lato mitizzano alcune categorie quali i ricercatori e dall'altro demonizzano la presenza dei componenti esterni nel consiglio di amministrazione che invece, a suo avviso, costituisce un elemento di trasparenza molto positivo per la gestione degli atenei.

La composizione del consiglio di amministrazione, così come proposta dal Governo con l'emendamento 8.7, garantisce poi la massima partecipazione delle componenti fondamentali dell'università - i docenti e i discenti - superando quindi l'accentramento di tutte le funzioni nelle mani del solo personale docente che ha caratterizzato l'ordinamento universitario degli ultimi decenni. Si tratta in sostanza di una soluzione alquanto equilibrata che, anche nella previsione dei componenti esterni, risponde alla volontà di trasparenza dei rapporti tra università e mondo economico, coinvolgendo quest'ultimo nella gestione e quindi nell'assunzione di responsabilità per l'attività più

propriamente amministrativa e finanziaria degli atenei; in tal modo inoltre si supera l'isolamento dell'università rispetto al mondo esterno che ne ha caratterizzato la storia recente.

La senatrice ALBERICI, riferendosi al problema della rappresentanza dei ricercatori negli organi di governo dell'università, sottolinea come questa categoria di personale abbia svolto spesso un ruolo di primo piano nell'attività universitaria, supplendo in molti casi alle carenze del personale docente. Riconosce lo sforzo del Governo di rispondere, con il nuovo testo ora in esame, alle esigenze da più parti rappresentate, anche se non ritiene che il risultato possa soddisfare. Riguardo specificamente alla presenza degli esterni nel consiglio di amministrazione, ella ribadisce quanto sostenuto precedentemente in ordine ai diversi modi in cui il rapporto università mondo esterno si possa modulare.

Il ministro RUBERTI precisa che lo sforzo di rielaborazione del comma 5 operato dal Governo è stato proprio teso ad accogliere l'esigenza di distinguere nel consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e di quelli privati: infatti l'emendamento, riguardo ai primi, stabilisce che lo statuto può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti di soggetti pubblici, mentre, riguardo ai secondi, si prevede che lo statuto disciplini le forme

della loro partecipazione al suddetto organo.

La senatrice ALBERICI accoglie con soddisfazione la precisazione del Ministro, che supera l'originario testo governativo escludendo una rappresentanza automatica dei soggetti finanziatori nel consiglio di amministrazione, ma pone l'ulteriore problema delle funzioni di controllo che, a suo avviso, non possono essere svolte da un organo nel quale siano presenti i soggetti finanziatori dell'università.

Il senatore MANZINI ritiene opportuno precisare che l'integrazione del consiglio di amministrazione con i soggetti pubblici è comunque limitata al numero complessivo dei 32 membri di cui esso è composto.

Il relatore BOMPIANI ed il MINISTRO dichiarano che è questa l'interpretazione corretta dell'emendamento 8.7.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI e il senatore VESENTINI hanno annunciato il voto contrario del Gruppo comunista e del Gruppo della Sinistra indipendente, posto ai voti, l'emendamento 8.7 è approvato.

ALCUNI SENATORI CONTRO LA SEDE LEGISLATIVA PER LA "RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI" ?

Il sen. Vesentini (Sin. Ind.), il sen. Montinaro (Pci) e il sen. Strik Lievers (Feder. europeo) si dicono non d'accordo con l'assegnazione in sede legislativa della "riforma degli ordinamenti didattici" in discussione nella Commissione Istruzione del Senato.

Riportiamo il resoconto degli interventi dei senatori suddetti svolti su questo punto nell'ambito della discussione generale della legge. Sia Vesentini che Strik Lievers concludono le loro giuste argomentazioni riservandosi di riproporre la questione in relazione all'andamento della discussione.

Ma se essi sono realmente convinti che la natura e i contenuti del provvedimento sono tali da rendere opportuna la discussione anche in Aula non sarebbe più logico e più coerente adoperarsi subito per raccogliere quel 10% di firme necessarie e sufficienti per portare la discussione in Assemblea?

...

Il senatore VESENTINI osserva preliminarmente che la sede deliberante scelta da entrambi i rami del Parlamento per il provvedimento in titolo, se da un lato consente una certa speditezza della procedura, dall'altro non consente quella pubblicità e quella trasparenza che è garantita dal dibattito in Assemblea. Nei fatti, poi, l'adozione della sede legislativa non si è rivelata, nel caso in esame, tale da consentire una effettiva riduzione dei tempi, mentre vi sono stati casi di celere approvazione di provvedimenti in Aula, non ultimo quello relativo alle università non statali. Ritiene, pertanto, che la riforma degli ordinamenti didattici, proprio per la sua rilevanza, avrebbe dovuto essere discussa in sede plenaria almeno in uno dei due rami del Parlamento, al fine di sollecitare una maggiore attenzione dell'opinione pubblica nei confronti dell'università, e anche per fornire maggiori strumenti di comprensione della materia visto, ad esempio, che negli ambienti universitari è diffusa l'opinione che il provvedimento sia finalizzato soltanto a ridefinire i raggruppamenti disciplinari. Qualora si dovessero manifestare dissidi su punti qualificanti, la sua parte politica

potrebbe quindi prendere in considerazione l'ipotesi di passare ad una sede di discussione più visibile.

...

In conclusione, il senatore Montinaro si associa alle considerazioni del senatore Vesentini sulla scarsa risonanza verso l'esterno del lavoro della Commissione e sulla opportunità che le questioni più importanti siano sottoposte all'Assemblea.

Il senatore STRIK LIEVERS, pur riconoscendo l'indubbia valenza riformatrice del provvedimento, ritiene necessario eliminare alcune ambiguità presenti - a suo avviso - nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, proprio per evitare che si vanifichi l'intento di ridisegnare il volto dell'università, adeguando finalmente l'Italia agli altri Paesi europei. Proprio considerando la rilevanza del provvedimento, si meraviglia per la sua assegnazione in sede deliberante, mentre le materie trattate meriterebbero la discussione in Assemblea; egli comunque si riserva di riproporre tale questione in relazione all'andamento del dibattito in Commissione.

...

LUNEDI 1 OTTOBRE 1990 A ROMA (Geologia) alle ore 10 RIUNIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

per valutare gli sviluppi della situazione e decidere le opportune iniziative. La riunione proseguirà nel pomeriggio.

E' necessaria la presenza di almeno un ricercatore per sede. Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.

LO "SCANDALO" DEI CONCORSI UNIVERSITARI

Clientelismo, nepotismo, lottizzazione, spartizione, intralazzo, corruzione, metodi mafiosi, gangsterismo: sono questi i termini che si incontrano negli articoli sullo "scandalo" dei concorsi universitari.

I professori universitari finora intervenuti nell'aspro dibattito (in realtà una "lite in famiglia") si sono tutti ritrovati d'accordo su due questioni.

La prima è la necessità di eliminare il sorteggio nella scelta dei commissari per renderli, dicono, più responsabili. Una soluzione peggiore del male perchè in tal modo i commissari saranno tenuti a servire gli interessi del gruppo che li ha eletti.

La seconda questione è quella del mantenimento del numero predeterminato dei posti da mettere a concorso. Ciò impedisce a un ricercatore di diventare associato o a un associato di diventare ordinario per mancanza di posti disponibili, nonostante il giudizio positivo della commissione. Ciò non accadrebbe se l'organico della docenza universitaria (ordinari, associati, ricercatori) fosse unico, rendendo così possibile il passaggio interno alle tre fasce legato solo ai reali meriti scientifici e didattici del candidato.

Un meccanismo semplice che ha però il "difetto" di non rendere più possibile il traffico dei posti di professore al momento della loro assegnazione ("mercato delle cattedre") e di ridurre i margini di arbitrio delle commissioni.

Il potere baronale è duro a morire e anzi lo si vuole ulteriormente accrescere con le leggi "su misura" in discussione in Parlamento (autonomia, ordinamenti didattici, dottorato, programmazione).

A nulla sembrano valere le lotte degli studenti e dei ricercatori contro la gestione privatistica dell'università e contro la privatizzazione della stessa.

Sembra che nulla possa arrestare la lobby di potenti ordinari che controlla partiti, sindacati e Parlamento.

Nunzio Miraglia

RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, STUDENTI: GIU' LE MANI DAL RETTORE!

L'U.S.P.U.R. (Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo) è la più antica ed esplicita organizzazione corporativa dei professori ordinari. Il 7 giugno questa organizzazione ha inviato ai rettori la sotto riportata circolare con cui li invita a vigilare affinché dall'elezione dei rettori stessi continuino ad essere esclusi ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti.

Il richiamo dell'Uspur non è, naturalmente, dettato dalla difesa di retri privilegi corporativi ma solo da un spassionato amore di legalità.

Secondo questi emeriti professori sarebbe infatti illegale qualsiasi modifica della normativa attuale sull'elettorato per il rettore operata sulla base dell'art. 16 della "168", che tutti si pensava desse ampia autonomia agli atenei (o meglio al senato accademico integrato a maggioranza di ordinari) di rifondarne tutti gli organismi ridefinendone compiti e composizione.

Insomma autonomia si ma con giudizio. In altri termini bisogna non toccare nulla della normativa che garantisce i gruppi di potenti ordinari dei vari atenei e non bisogna, in particolare, modificare la riserva dell'elettorato passivo agli ordinari. Di quest'ultimo punto, però, l'Uspur pudicamente non ne parla visto che, essendo una associazione di "professori di ruolo", formalmente rappresenta anche gli associati.

Comunque l'Uspur fa male a preoccuparsi. Infatti, nello stesso giorno in cui essa inviava la circolare, Ruberti ha fatto approvare dalla maggioranza della commissione istruzione del Senato un comma che fa proprie (anzi erano già le sue) le preoccupazioni dell'Uspur che sono anche quelle dei potenti parlamentari-ordinari che curano da sempre direttamente i loro interessi di categoria sul versante legislativo. Ruberti ha, infatti, proposto e la commissione prontamente ha accolto una "modifica" dell'attuale normativa che non cambia nulla di nulla per l'elezione del rettore, a parte una "spolveratina" di partecipazione studentesca.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI NUOVI STATUTI DELLE UNIVERSITA'

La legge sull'Istituzione del MURST prevede all'art. 16 che i Senati Accademici devono deliberare in merito al regolamento elettorale dell'Ateneo e quindi anche alla normativa per l'elezione dei Rettori.

Poiché ci risulta che in alcuni Atenei si stanno manifestando orientamenti non conformi alla legislazione vigente e miranti ad allargare la base elettorale con l'inclusione nell'elettorato attivo di tutti i ricercatori, di tutto il personale tecnico-amministrativo, nonché dei dottorandi e dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo l'USPUR ritiene responsabilmente di dovere esprimere le seguenti considerazioni.

Come considerazione preliminare, occorre osservare che la legge 9 maggio 1989 n. 168, stabilendo in termini generali nuovi principi per l'autonomia universitaria, non ha affatto cancellato la legislazione precedente, se non per quelle parti alle quali abbia fatto esplicito riferimento. In particolare, non ha modificato le norme fissate dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per l'elezione del Rettore, che fino a un successivo provvedimento legislativo devono essere riguardate come tuttora operanti.

In aggiunta a tale motivazione di ordine generale,

l'illegittimità degli orientamenti qui denunciati può essere posta in evidenza dai seguenti argomenti specifici:

2) Il diritto di elettorato attivo, comunque riconosciuto al personale non docente, contrasta con un principio generale dell'ordinamento giuridico, secondo il quale il personale sottoposto a vincoli di subordinazione gerarchica non può in alcun modo interferire, o men che meno contribuire, alla scelta, comunque effettuata, dei dirigenti. Poiché il Rettore è il capo dell'Amministrazione universitaria, il personale non docente non può partecipare, in alcuna forma, anche comunque ridotta o pesata, alla sua elezione.

1) La legge sopracitata, all'art. 16, comma 4, capoverso d), prevede comunque l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente.

Ora è evidente che l'estensione dell'elettorato attivo alle categorie sopra menzionate modifica il loro stato giuridico attribuendo loro un diritto che la legge non prevede. Il conferimento dell'elettorato attivo a qualsiasi categoria di persone diversa dai Professori universitari di ruolo modifica lo stato giuridico di questi ultimi, in quanto riduce l'effetto dell'esercizio di un diritto del quale sono per legge gli unici titolari; oltre che, evidentemente, modificare lo stato giuridico degli altri, in quanto vi siano sottoposti.

NUOVA SCADENZA PER I CONCORSI AD ASSOCIATO

L'annunciata scadenza del 20 settembre 1990 per la presentazione delle domande per i prossimi concorsi ad associato quasi certamente slitterà per i ritardi della Corte dei conti che deve approvare il decreto per il bando che Ruberti ha firmato il 7 giugno.